

numero			Bellinzona
1049	sb	17	9 marzo 2010

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Bundesrain 20  
3003 Berna

**05.412 Iniziativa parlamentare. Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Procedura di consultazione sul progetto preliminare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale**

Gentili signore,  
egregi signori,

abbiamo ricevuto la lettera del 1° dicembre 2009 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

La Commissione propone la modificazione dell'articolo 141<sup>bis</sup> del Codice penale (CP) e dell'articolo 133a del Codice penale militare affinché non sia più la volontà dell'autore del reato ad essere costitutiva di tali reati, bensì l'assenza di un suo diritto sui valori patrimoniali. In altre parole pone l'accento su un aspetto molto più oggettivo rispetto alla volontà, soggettiva per definizione.

Lo scrivente Consiglio condivide l'avamprogetto poiché, per le ragioni esposte nel rapporto, il tenore dell'attuale disposizione penale porta a una situazione insoddisfacente. A questo proposito rileviamo che in alcuni procedimenti penali gli imputati avevano sostenuto la tesi di aver effettivamente voluto un determinato versamento (versamento che, per contro, il disponente affermava di aver eseguito per errore) e ciò con l'evidente intento di escludere l'applicazione dell'articolo 141<sup>bis</sup> CP, vista la mancanza dell'elemento soggettivo di indipendenza dalla volontà. In alcuni casi l'applicazione di tale norma è stata esclusa dal Tribunale federale poiché era stato riconosciuto che l'autore voleva che i valori patrimoniali venissero accreditati sul proprio conto (sentenza 6B\_313/2008; DTF 123 IV 125 consid. 2; DTF 126 IV 209 consid. 2b).

Il pregio della proposta della Commissione è quello di permettere l'estensione del campo d'applicazione della disposizione penale a quelle fattispecie in cui l'autore stesso, in maniera diretta o indiretta, ha provocato il versamento, oppure in un modo o nell'altro vi ha contribuito.

Ciononostante occorre considerare l'aspetto di natura civile per quel che concerne la determinazione del diritto (o della pretesa) di disporre, da parte di colui che riceve i valori patrimoniali. Reputiamo infatti importante rilevare che la norma penale non deve sostituirsi alle disposizioni del diritto privato.

A nostro avviso, non è infine escluso il rischio che la nuova disposizione venga applicata con eccessiva facilità in maniera sussidiaria alla truffa, qualora vi fossero delle difficoltà nel dimostrare l'esistenza dei presupposti di tale reato, segnatamente dell'astuzia.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della massima stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.